

---

# Note sul limite al contante 2023: salito a 5mila euro

---

di [Samuele Granzotto](#)

**Pubblicato il 21 Gennaio 2023**

Come noto, la Legge di Bilancio ha innalzato a **5mila euro** (esattamente a 4.999,99) il **limite** per i **pagamenti in contanti**. Facciamo il punto sulla novità, sulle eccezioni e sui casi particolari...

Come noto, la **Legge di Bilancio per il 2023** ([Legge 197 del 29/12/2022](#) all'art. 1 comma 384 lettera b) ha modificato l'articolo 49 comma 3-bis della D.L. 231/2007 innalzando di fatto il **limite massimo di utilizzo del denaro contante a € 4.999,99** (a livello colloquiale identificato in 5mila euro) contro i precedenti € 999,99; detta modifica ha effetto con **decorrenza 1/1/2023**.

## Limite al contante: le eccezioni e i casi particolari

Rimane tuttavia valida l'eccezione di poter effettuare **pagamenti in contanti fino a 15.000 euro** da parte di soggetti **cittadini stranieri** (soggetti non residenti in Italia) nei confronti dei commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo.

Da notare che detta operazione va comunicata all'Agenzia delle Entrate a cura del commerciante italiano.

Rimane invariato a **1.000 euro il limite alla circolazione del contante** per quanto concerne le **operazioni relative ai servizi di Money Transfer**.

Altro limite che non subisce modifiche è quello che riguarda l'utilizzo del contante nell'ambito delle **operazioni con soggetti "Compro Oro"** che, a norma del D. Lgs. 92/2017, rimane fissato in **euro 500,00**.

Oltre tale soglia scatta infatti l'obbligo del pagamento tramite mezzi tracciabili.

---

La soglia **limite all'utilizzo del contante di € 5.000,00 non opera per operazioni di prelievo/versamento nel proprio conto corrente bancario.**

La norma infatti è riferita al “*trasferimento*” di denaro contante tra soggetti diversi, motivo per cui non vi rientrano le operazioni di versamento/prelievo dal proprio conto corrente.

### **Attenzione ai Pagamenti Rateizzati**

Nel caso in cui vi sia un **contratto scritto tra le parti** ove si preveda un **corrispettivo superiore a € 4.999,99 e un pagamento rateizzato**, ciascuna rata potrà essere pagata in contanti purché singolarmente di importo inferiore al limite di € 5.000,00.

In tal caso opera una “*deroga*” **al limite di utilizzo del denaro contante**, tuttavia è bene fare molta attenzione poiché il legislatore ha espressamente previsto, onde evitare facili fenomeni elusivi della norma, che:

1. il pagamento rateale debba essere connaturale alla natura stessa del contratto;
2. per ogni singolo pagamento va conservata la disposizione scritta delle parti in merito alla corresponsione e accettazione del versamento (sul contratto o sulla fattura);

Elemento fondamentale quindi, per poter effettuare le operazioni come sopra meglio specificato, è l'esistenza di un contratto scritto tra le parti che regolamenti la cosa.

In caso di **mancaza di un contratto scritto**, preventivamente stipulato tra le parti, il **pagamento in più rate di un'unica prestazione il cui valore complessivo supera € 4.999,99 non può essere effettuata in contanti.**



Come già specificato in altre occasioni si ricorda che è bene apporre data certa ai contratti che vengono sottoscritti tra le parti.

Oggigiorno la cosa risulta infatti molto agevole in quanto effettuabile anche tramite mezzi informatici, e garantisce l'esistenza dell'accordo scritto con data antecedente all'operazione.

Risulta inoltre sempre possibile il pagamento di un acconto o caparra in contanti fino al limite stabilito, e del successivo saldo tramite strumenti di pagamento tracciabili.

E' da intendersi sempre vietato suddividere i pagamenti secondo modalità artificiose al fine di aggirare la norma.

*NDR. In tema di [limite al contante e pagamenti frazionati approfondisci qui](#)*

*A cura di Samuele Granzotto*

Sabato 21 gennaio 2023